

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

# C 292

49° anno

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni e informazioni

1° dicembre 2006

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	<b>Commissione</b>	
2006/C 292/01	Tassi di cambio dell'euro .....	1
2006/C 292/02	Stazioni di radioastronomia che devono essere protette ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2005/50/CE della Commissione .....	2
2006/C 292/03	Informazioni sintetiche sugli aiuti di Stato concessi in conformità del regolamento (CE) n. 1595/2004 della Commissione dell'8 settembre 2004, relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca <sup>(1)</sup> .....	3
2006/C 292/04	Aiuti di Stato — Regno Unito — Aiuti di Stato n. C 40/2006 (ex NN 96/2005) — Regimi di assistenza in forma di prestiti — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE <sup>(1)</sup> .....	6
2006/C 292/05	Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 — Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale: Irlanda .....	11
2006/C 292/06	Informazioni sintetiche sugli aiuti di Stato concessi in conformità del regolamento (CE) n. 1595/2004 della Commissione dell'8 settembre 2004, relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca <sup>(1)</sup> .....	13
2006/C 292/07	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4459 — Rettig Capital/Ahlström Capital/Nordkalk) — Caso ammissibile alla procedura semplificata <sup>(1)</sup> .....	15
	II <i>Atti preparatori</i>	
	.....	

**IT**

III *Informazioni*

**Commissione**

2006/C 292/08	Media 2007 — Sviluppo, distribuzione e promozione — Invito condizionato a presentare proposte eacea — N. 11/06 — Misure di sostegno alla promozione e all'accesso al mercato .....	16
2006/C 292/09	F-Béziers: Esercizio di servizi aerei di linea — Esercizio di servizi aerei di linea tra Béziers e Parigi (Orly) — Bando di gara pubblicato dalla Francia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio ai fini di una concessione di servizio pubblico .....	18



## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>

30 novembre 2006

(2006/C 292/01)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,3200	SIT	tolar sloveni	239,66
JPY	yen giapponesi	153,29	SKK	corone slovacche	35,530
DKK	corone danesi	7,4546	TRY	lire turche	1,9210
GBP	sterline inglesi	0,67425	AUD	dollari australiani	1,6753
SEK	corone svedesi	9,0661	CAD	dollari canadesi	1,5053
CHF	franchi svizzeri	1,5916	HKD	dollari di Hong Kong	10,2667
ISK	corone islandesi	90,15	NZD	dollari neozelandesi	1,9330
NOK	corone norvegesi	8,1660	SGD	dollari di Singapore	2,0352
BGN	lev bulgari	1,9558	KRW	won sudcoreani	1 226,74
CYP	sterline cipriote	0,5780	ZAR	rand sudafricani	9,5479
CZK	corone ceche	27,972	CNY	renminbi Yuan cinese	10,3401
EEK	corone estoni	15,6466	HRK	kuna croata	7,3615
HUF	fiorini ungheresi	256,27	IDR	rupia indonesiana	12 097,80
LTL	litas lituani	3,4528	MYR	ringgit malese	4,7758
LVL	lats lettoni	0,6978	PHP	peso filippino	65,498
MTL	lire maltesi	0,4293	RUB	rublo russo	34,7140
PLN	zloty polacchi	3,8113	THB	baht thailandese	47,399
RON	leu rumeni	3,4349			

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

**Stazioni di radioastronomia che devono essere protette ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2005/50/CE della Commissione**

(2006/C 292/02)

Stato membro	Nome della stazione	Latitudine geografica	Longitudine geografica	Raggio della zona di esclusione (m)
Germania	EFFELSBURG	50° 31' 32" N	06° 53' 00" E	6 500
Spagna	ROBLEDÓ	40° 25' 38" N	04° 14' 57" W	7 000
	YEBES	40° 31' 27" N	03° 05' 22" W	15 000
Francia	Plateau de BURE	44° 38' 01" N	05° 54' 26" E	35 000
	FLOIRAC	44° 50' 10" N	00° 31' 37" W	35 000
Italia	MEDICINA	44° 31' 15" N	11° 38' 49" E	20 000
	NOTO	36° 52' 34" N	14° 59' 21" E	8 000
	SAN BASILIO	39° 29' 50" N	09° 14' 40" E	15 000
Lettonia	VENTSPILS	57° 33' 12" N	21° 51' 17" E	8 500
Ungheria	PENC	47° 47' 22" N	19° 16' 53" E	2 000
Polonia	FORT SKALA	50° 03' 18" N	19° 49' 36" E	1 000
	PIWNICE	52° 54' 48" N	18° 33' 30" E	1 000
Finlandia	METSÄHOVI	60° 13' 04" N	24° 23' 37" E	7 000
	TUORLA	60° 24' 56" N	22° 26' 31" E	5 000
Svezia	ONSALA	57° 23' 45" N	11° 55' 35" E	12 000
Regno Unito	CAMBRIDGE	52° 09' 59" N	00° 02' 20" E	9 000
	DARNHALL	53° 09' 22" N	02° 32' 03" W	5 000
	JODRELL BANK	53° 14' 10" N	02° 18' 26" W	9 000
	KNOCKIN	52° 47' 24" N	02° 59' 45" W	5 000
	PICKMERE	53° 17' 18" N	02° 26' 38" W	5 000

**Informazioni sintetiche sugli aiuti di Stato concessi in conformità del regolamento (CE) n. 1595/2004 della Commissione dell'8 settembre 2004, relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca**

(2006/C 292/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

**Numero dell'aiuto:** XF 6/06

**Stato membro:** Italia

**Regione:** Marche

**Titolo del regime di aiuto:** Reg. (CE) n. 2792/1999 e s.m.i. — Implementazione di misure del DocUP *Azioni strutturali nel settore della pesca 2000-2006* a titolo di misure sponda — definizione dei criteri applicativi per la concessione di ausili finanziari.

**Base giuridica:** Delibera di Giunta Regionale n. 457 del 19 aprile 2006

**Spesa annua prevista nel quadro del regime:** importo limitato alla sola annualità in corso (2006) per complessivi 1 038 760,80 EUR, di cui

- 440 000 EUR per la misura 3.2 *Acquacoltura e maricoltura*;
- 300 000 EUR per la misura 3.4 *Trasformazione e commercializzazione*;
- 150 000 EUR per la misura 4.4 *Azioni realizzate dagli operatori del settore*;
- 148 760,80 EUR per la misura 4.6 *Azioni innovative*.

I predetti importi sono passibili di rimodulazione in base alle effettive esigenze (domande pervenute ed ammissibili), nonché di variazione in aumento in caso di ulteriori disponibilità finanziarie da registrarsi sul bilancio di previsione 2006.

**Intensità massima dell'aiuto:** l'intensità dell'aiuto varia a seconda della tipologia di misura attivata; in ogni caso è definita nel rispetto dei massimali indicati all'allegato IV del Reg. (CE) n. 2792/1999 e s.m.i.

In particolare, l'intensità di aiuto calcolata in percentuale rispetto alla spesa ammissibile, è pari:

- per la misura 3.2 *Acquacoltura e maricoltura*, al 40 %, elevabile al 50 % nel caso in cui l'intervento oggetto di finanziamento riguardi l'utilizzo di tecniche atte a ridurre in modo sostanziale gli effetti sull'ambiente;
- per la misura 3.4 *Trasformazione e commercializzazione*, al 40 %;

— per la misura 4.4 *Azioni realizzate dagli operatori del settore*, al 40 %, ovvero all'80 % qualora si tratta di operazioni di interesse collettivo;

— per la misura 4.6 *Azioni innovative*, al 70 %.

**Data di applicazione:** a decorrere dal 2006, secondo la seguente tempistica previsionale:

- a) presentazione delle istanze di contributo entro 60 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione della Delibera di Giunta Regionale n. 457/2006 nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche;
- b) svolgimento della procedura istruttoria nel termine di 90 giorni decorrenti dal giorno successivo al termine di cui al precedente punto.

**Durata del regime:** trattasi di contributo *una tantum*, concedibile alle sole istanze pervenute entro i termini di scadenza previsti, nonché ritenute ammissibili.

**Obiettivo dell'aiuto:** riqualificazione del settore economico della pesca, diversificazione del prodotto attraverso lo sviluppo dell'acquacoltura, incentivazione all'innovazione, alla formazione, alla sperimentazione tramite progetti innovativi

In particolare,

- per la Misura 3.2: realizzare, migliorare o potenziare impianti di acquacoltura, sia in mare che a terra, nonché favorire processi di diversificazione produttiva degli impianti esistenti, nella prospettiva di un adeguamento della produzione alla domanda del prodotto ittico, sia in termini di qualità che di quantità, e di una produzione responsabile ed a minor impatto ambientale;
- per la Misura 3.4: consentire alle imprese di pesca, e più in generale a quelle operanti nel settore ittico, di realizzare investimenti strutturali e tecnologici allo scopo di migliorare la qualità del prodotto, le condizioni di lavoro e di reddito, ammodernare la filiera e/o creare valore aggiunto;
- per la Misura 4.4: incentivare azioni di durata limitata che esulano dalle normali attività delle associazioni od organizzazioni di settore, con il fine di modernizzare il settore della pesca e dell'acquacoltura, secondo gli obiettivi della politica comune della pesca;
- per la Misura 4.6: attivare progetti pilota attraverso studi, ricerche, progetti sperimentali basati su metodologie innovative, che abbiano, a seguito della sperimentazione, ricaduta nel settore ittico, nel rispetto dei principi stabiliti dalla politica comune della pesca.

**Indicare quale articolo [articoli da 4 a 12] è utilizzato e i costi ammissibili coperti dal regime:** Di seguito vengono indicati per misura rispettivamente gli articoli del regolamento (CE) n. 1595/2004 assunti a riferimento dal regime di aiuto posto in essere dalla D.G.R. n. 457/2006, nonché sinteticamente le spese ritenute ammissibili, secondo le prescrizioni contenute nel reg. (CE) n. 448/2004:

a) misura 3.2 *Acquacoltura e maricoltura*:

- articolo 11 del reg. (CE) n. 1595/2004; costi ammissibili riferiti a beni e attrezzature di pertinenza degli impianti di acquacoltura (boe, corpi morti, cordame, gabbie, ), opere murarie ed impiantistiche strettamente inerenti gli impianti e/o gli accessori, acquisto di immobili, di terreni non edificati, di imbarcazioni di quinta categoria ad esclusivo servizio dell'impianto, manutenzione straordinaria, adeguamento dei mezzi alle esigenze aziendali (coibentazione, impianti frigoriferi da montare su veicoli), software specifici pertinenti, spese tecniche e di progettazione nel limite del 10 % delle restanti spese ammissibili;

b) misura 3.4 *Trasformazione e commercializzazione*:

- articolo 8 del reg. (CE) n. 1595/2004; costi ammissibili riferiti ad opere edili ed impiantistiche strettamente inerenti le strutture, beni e attrezzature, immobili e/o strutture amovibili solo qualora direttamente connessi alla finalità del progetto di investimento da realizzarsi, spese tecniche e di progettazione nel limite del 10 % delle restanti spese ammissibili

c) misura 4.4 *Azioni realizzate dagli operatori del settore*:

- articolo 4 del reg. (CE) n. 1595/2004; costi ammissibili riferiti ad acquisto ed installazione di attrezzature, apparecchiature, software specifici strettamente inerenti l'attività progettuale, collaborazioni tecnico-scientifiche, consulenze professionali, docenze, materiale per azioni formative, studi, indagini scientifiche, elaborati tecnici, costi di adesione a disciplinari, sistemi di qualità, certificazione ambientale, costi generali fino al 5 % della spesa ammessa strettamente inerenti l'attività progettuale.

d) misura 4.6 *Azioni innovative*:

- articolo 6 del reg. (CE) n. 1595/2004; costi ammissibili riferiti ad attrezzature, software specifici, impianti di piccole dimensioni da utilizzarsi a fini dimostrativi, spese tecniche e di progettazione connesse, nel limite del 5 % delle opere da realizzare, stampa o produzione di materiale (cartaceo, informatico, audio) di comunicazione/informazione, nel limite del 5 % dell'investimento ammissibile, costi per organizzazione di convegni, seminari (compensi relatori, materiale cartaceo, informatico, stampa inviti etc.), nel limite del 5 % dell'investimento ammissibile, collaborazioni tecnico-scientifiche, consulenze professionali, nel limite del 50 % dell'investimento ammissibile.

**Settore o settori interessati:** pesca marittima, acquacoltura, trasformazione e/o commercializzazione.

**Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:**

Regione Marche  
Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca P.F. Pesca ed Acquacoltura  
via Tiziano, 44  
I-60125 Ancona

**Sito web:** [www.pesca.marche.it](http://www.pesca.marche.it)

[www.regione.marche.it](http://www.regione.marche.it) (rubrique «Il bollettino ufficiale»)

[www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it) (rubrique «Delibere di Giunta»)

**Aiuto n.:** XF 7/06

**Stato membro:** Spagna

**Regione:** Galizia

**Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale:** Aiuti ad enti di interesse collettivo a livello provinciale o di Comunità autonoma.

**Fondamento giuridico:** Orden de 29 de mayo de 2006 por la que se convocan ayudas a entidades de interés colectivo de ámbito provincial o autonómico para el ejercicio 2006, Decreto Legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se apueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, Decreto 287/2000, de 21 de noviembre, por el que se desarrolla el régimen de ayudas y subvenciones públicas de la Comunidad Autónoma de Galicia y Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

**Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto individuale concesso all'impresa:** L'importo massimo degli aiuti ammonta a 417 000 EUR per il 2006.

**Intensità massima dell'aiuto (indicare l'intensità massima dell'aiuto o l'importo massimo dell'aiuto per elemento ammissibile):** L'intensità massima è pari al 100 % dell'investimento; non sono ammissibili le spese correnti di esercizio degli enti.

**Data di applicazione (indicare la data a decorrere dalla quale l'aiuto può essere concesso a norma del regime o in cui è concesso l'aiuto individuale):** 28 luglio 2006.

**Durata del regime:** 30 novembre 2006.

**Obiettivo dell'aiuto:** La realizzazione delle attività di promozione dell'organizzazione di settore e di formazione dei membri degli enti di interesse collettivo, a livello provinciale o di Comunità autonoma, con sede in Galizia. In particolare, debbono essere finanziate attività connesse, fra l'altro, a tutti o ad alcuni dei seguenti aspetti:

1. Potenziamento degli investimenti nei settori della tecnologia, della formazione e dell'innovazione onde migliorare la gestione dell'ente.

2. Consolidamento della struttura organizzativa interna.
3. Formazione e qualificazione dei membri dei consigli di direzione, dei dirigenti e dei soci: acquisizione di competenze in materia di gestione, nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, pari opportunità ed uguaglianza fra i sessi nonché in altri settori relativi alla diversificazione economica delle zone dipendenti dalla pesca in settori connessi al mare. Sono escluse le attività la cui finalità consista in azioni di formazione già proposte dall'amministrazione sotto qualsiasi forma.
4. Incentivazione dello spirito associativo e della partecipazione alle politiche attive che consentono di prendere parte al dialogo sociale e al processo di rivitalizzazione economica.
5. Promozione della cooperazione tra gli enti di interesse collettivo.
6. Assunzione di personale qualificato, in base alle esigenze tecniche e manageriali, professionalizzazione delle mansioni tecniche dell'ente e assunzione di amministratori e di organi di gestione.

**Indicare l'articolo o gli articoli utilizzato(i) e i costi ammissibili coperti dal regime o dall'aiuto individuale.:** Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1595/2004. I costi ammissibili sono quelli connessi all'assunzione di personale qualificato, di amministratori e di organi di gestione, in funzione delle esigenze tecniche e manageriali, all'acquisto di attrezzature per il trattamento dell'informazione, la comunicazione e le applicazioni informatiche nonché i costi derivanti dall'organizzazione dei corsi di formazione e di qualifica destinati ai dirigenti od ai membri dell'ente e quelli derivanti dall'organizzazione di riunioni, di sessioni di lavoro e di forum di discussione fra enti di interesse collettivo nella prospettiva di rinsaldare i loro legami di collaborazione.

**Settori interessati:** Pesca

**Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:**

Consellería de Pesca y Asuntos Marítimos.  
Edificio Administrativo San Caetano, 5.  
E-15.781 Santiago de Compostela (A Coruña)

**Sito Internet:** [www.xunta.es/conselle/pe/index.htm](http://www.xunta.es/conselle/pe/index.htm)

## AIUTI DI STATO — REGNO UNITO

## Aiuti di Stato n. C 40/2006 (ex NN 96/2005) — Regimi di assistenza in forma di prestiti

## Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

(2006/C 292/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con lettera del 13 settembre 2006, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha notificato al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione alla misura in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare le proprie osservazioni in merito all'aiuto riguardo al quale viene avviato il procedimento entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della pesca  
DG FISH/D/3 «Questioni giuridiche»  
B-1049 Bruxelles  
Fax: (32-2) 295 19 42

Dette osservazioni saranno comunicate al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

## SINTESI

Nel giugno 2004 la Commissione è stata informata del fatto che lo *Shetland Islands Council* (Consiglio delle Isole Shetland), organo pubblico del Regno Unito nelle isole Shetland, aveva concesso aiuti al settore della pesca che potevano costituire aiuti di Stato illegali.

Gli aiuti in forma di prestiti a favore delle aziende che praticano la salmonicoltura (*Salmon Farming Loan Assistance*) sono stati concessi fra il 2000 e il 2003 allo scopo di fornire capitale di esercizio a singole aziende dedite all'allevamento del salmone. I prestiti variavano da 87 000 GBP a 250 000 GBP, con un massimale del 75 %, per un totale di 3 477 130 GBP ed erano soggetti a tassi di interesse corrispondenti al tasso di interesse europeo applicabile più il 2 %. A garanzia del prestito, esso era concesso a condizione che il prestatore avesse il diritto di proprietà sui giovani salmoni.

Nell'ambito del regime di aiuti per la trasformazione dei prodotti della pesca cinque prestiti sono stati concessi a trasformatori nel periodo compreso fra il 1996 e il 2002. La loro entità variava fra 73 000 GBP e 200 000 GBP, per un totale di 698 300 GBP.

Si considera che i prestiti pubblici vadano a vantaggio delle imprese se sono decisi in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di un'economia di mercato. Dalle informazioni fornite dal Regno Unito non è al momento possibile stabilire se i prestiti possono effettivamente essere considerati prestiti commerciali, concessi in condizioni che sarebbero accettabili per un normale prestatore privato. I prestiti sembrano pertanto costituire aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE.

Gli aiuti di Stato nel settore della pesca possono essere considerati compatibili con il mercato comune se soddisfano le condi-

zioni fissate negli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura applicabili al momento della concessione dell'aiuto.

Poiché non sono disponibili informazioni sui singoli prestiti, allo stadio attuale non si può stabilire se essi sono stati concessi per investimenti specifici effettuati dalle imprese interessate o come prestiti generali intesi a migliorare la liquidità delle imprese. Nel primo caso i prestiti vanno considerati aiuti agli investimenti, nel secondo aiuti al funzionamento.

Gli aiuti al funzionamento, che sono concessi senza imporre ai beneficiari alcun obbligo in relazione agli obiettivi della politica comune della pesca e sono volti a migliorare la situazione delle imprese e ad incrementarne la liquidità, sono, secondo tutti gli orientamenti, incompatibili con il mercato comune.

Nella misura in cui i prestiti potrebbero essere considerati aiuti agli investimenti effettuati dai beneficiari, ai due regimi interessati si applicano condizioni diverse. Per quanto riguarda i prestiti a favore delle aziende che praticano la piscicoltura, secondo il regolamento (CE) n. 3699/93 le misure di aiuto all'acquacoltura possono riguardare investimenti materiali concernenti la costruzione, l'attrezzatura, l'estensione e la modernizzazione di impianti di acquacoltura e progetti intesi a dimostrare, su scala analoga a quella dei normali investimenti produttivi, la fattibilità tecnica e la redditività economica dell'allevamento di specie non ancora sfruttate commercialmente in acquacoltura o di tecniche di allevamento innovative, purché si basino su lavori di ricerca conclusivi. Gli aiuti possono essere concessi fino al 60 % dei costi ammissibili. Secondo il regolamento (CE) n. 2792/1999, gli investimenti nel settore dell'acquacoltura possono fruire di aiuti purché i responsabili dei progetti di piscicoltura intensiva trasmettano all'autorità di

gestione, unitamente alla domanda di aiuto pubblico, le informazioni di cui all'allegato IV della direttiva 85/337/CEE. L'autorità di gestione decide se il progetto debba essere oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10 della suddetta direttiva. I costi di tale valutazione possono beneficiare dell'assistenza. Gli aiuti possono essere concessi fino al 60 % dei costi ammissibili.

Quanto ai prestiti per la trasformazione dei prodotti della pesca, gli investimenti ammissibili riguardano in particolare la costruzione e l'acquisto di edifici ed impianti, l'acquisto di nuove attrezzature ed impianti necessari per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dal momento dello sbarco sino alla fase del prodotto finito e l'applicazione di nuove tecnologie, destinate in particolare a migliorare la competitività. Gli investimenti non sono ammissibili quando riguardano prodotti della pesca e dell'acquacoltura non destinati all'alimentazione umana. Gli aiuti possono essere concessi fino al 60 % dei costi ammissibili.

Sulla base delle informazioni disponibili la Commissione non è al momento in grado di stabilire se le condizioni sono state soddisfatte. Poiché mancano dati specifici sui tipi di investimenti per cui i prestiti sono stati concessi e i calcoli relativi alla compatibilità del tasso dell'aiuto, la Commissione nutre seri dubbi sulla compatibilità con il mercato comune dei regimi di assistenza in forma di prestiti.

Conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, gli aiuti illegali possono formare oggetto di recupero presso il beneficiario.

#### TESTO DELLA LETTERA

«(1) The Commission wishes to inform the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland that, having examined the information supplied by your authorities on the measure referred to above, it has decided to initiate the procedure laid down in Article 88 (2) of the EC Treaty.

#### 1. PROCEDURE

(2) By letter of 15 June 2004 the Commission was informed by a citizen of the United Kingdom of unlawful aid granted by the authorities of the Shetland Islands of the United Kingdom. By letters of 24 August 2004, 4 February, 11 May and 16 December 2005 the Commission has requested the United Kingdom authorities to provide information about these measures, to which the United Kingdom authorities responded by letters of 10 December 2004, 6 April, 8 September 2005, 31 January and 23 February 2006.

#### 2. DESCRIPTION

(3) The Shetland Islands Council (SIC), the public authority in Shetland, has made payments to the fisheries sector under the scope of two aid measures named "Aid to the Fish Catching and Processing Industry" and "Aid to the Fish Farming Industry", which actually consisted of several different types of aid schemes. Amongst these schemes were the so-called Loan assistance schemes.

- (4) Under Loan assistance schemes aid has been granted to fish processors, by way of aids granted through the Fish processors association, and to fish farmers, by way of aid granted through the Fish farming association.
- (5) According to Article 88(3) of the EC Treaty Member State have to inform the Commission of any plans to grant or alter aid. The United Kingdom have until now not been able to provide evidence that the aid measures existed already before the United Kingdom joined the European Economic Community and thus would have to be regarded as existing aids. Moreover, the United Kingdom has confirmed to have altered the aids over the years without notification to the Commission.

#### *Salmon Farming Loan Assistance*

- (6) The Salmon Farming Loan Assistance was established in 2000 for the purpose of providing working capital loans to individual salmon farming companies. The loans granted under the scheme vary from GBP 87 000 to GBP 250 000, with a maximum of 75 %. The total amount of the loans granted is GBP 3 477 130.
- (7) The loans have been made to companies that could demonstrate viability through the productions of an acceptable business plan and financial projections for a period covering at least three years. The loans were subject to interests at rates corresponding to the applicable European reference rate plus 2 %. In order to secure the loan, it was granted under the condition that the lender took the "right of title" on the smolts (young salmon), thus securing the loan on the basis of the sale value of the adult fish

#### *Loan scheme for fish processing*

- (8) Under the Loan scheme for fish processing 5 loans have been provided during the period from 1996 to 2002. The loans vary from GBP 73 000 to GBP 200 000, with a total of GBP 698 300. The loans have been made to companies that during the period of the loan undertook to provide professionally audited accounts, to work to the relevant national and EU standards on hygiene, health and safety, and to be a member of Shetland Fish Processor's Association.

#### 3. COMMENTS FROM THE UNITED KINGDOM

- (9) The United Kingdom states that the aid schemes "Aid to the Fish Catching and Processing Industry" and "Aid to the Fish Farming Industry" have already been applied before the accession of the United Kingdom to the European Economic Community. The United Kingdom is however not able to provide any evidence of the existence of these schemes at the time of accession.
- (10) The United Kingdom confirms that the aid schemes have been changed over the years and that these changes have not been notified to the Commission in accordance with Article 88(3) of the EC Treaty [former Article 93(3)]. The United Kingdom states however that the expenditure and application of the schemes have been reported yearly to the Commission by way of the annual State aid inventory and that the officials responsible for the aids believed that by transmitting the annual reports no notification of the aid would be necessary.

- (11) Finally the United Kingdom states that although the schemes and the amendments to the schemes have been applied without prior notification to the Commission, they have been applied in accordance with the conditions laid down in the Guidelines for the examination of State aid to fisheries and aquaculture applicable of the time aid was granted under the schemes. The United Kingdom contests therefore that the aids are incompatible with the common market.
- (12) The United Kingdom states that the Loan assistance schemes both must be considered not to fall under the scope of the State aid rules. The loans represent arms length, commercial, private investor transactions undertaken on an entirely commercial basis.

#### 4. ASSESSMENT

- (13) It must be determined first if the measure can be regarded as State aid and, if this is the case, if this aid is compatible with the common market.

##### 4.1. State aid

- (14) According to Article 87(1) of the EC Treaty, "save as otherwise provided in this Treaty, any aid granted by a Member State or through State resources in any form whatsoever which distorts or threatens to distort competition by favouring certain undertakings or the production of certain goods shall, insofar as it affects trade between Member States, be incompatible with the common market".
- (15) Four conditions are required for classifying a measure as a State aid: first, the measure must provide some advantage to the undertakings which benefit from it; second, the aid must be granted by the State or through State resources; third, it must distort or threaten to distort competition by favouring certain undertakings; and, finally, must affect trade between Member States.
- (16) Public loans must be regarded to benefit undertakings if they are decided upon in circumstances which would not be acceptable to a private investor acting under normal market-economy principles.
- (17) From the information provided by the United Kingdom it can at this stage not be established whether indeed, as stated by the authorities, that the loans can be deemed to be commercial loans, given under conditions that would be acceptable to a normal private lender.
- (18) For the Salmon Farming Loan Assistance it is stated that the loans are given at a rate of 2 % above the applicable European reference rate. No or insufficient information is provided concerning the duration of the loans and the value of the security taken. In order however to establish the exact conditions of the loan and to assess the value of the security taken on the smolts, it is necessary to obtain the precise conditions of each of the loans granted during the years 2000 to 2003.

- (19) With regard to the Loan scheme for fish processing even less information is provided. Apart from the general statement that the loans have been granted under similar conditions as the loans for the salmon farming and that they must be regarded to have been commercial loans, no further details are given.
- (20) Therefore at this stage, from the information available, the Commission is unable to verify whether the loans indeed have been granted in a way and under conditions which would have been acceptable to a normal private lender.
- (21) Loans that have been granted under more favourable circumstances or with more favourable conditions than would be acceptable to a normal private lender must be considered to give the undertakings to which these loans have been granted a benefit which they would not have received under normal economic circumstances.
- (22) As furthermore the companies concerned, salmon farms as fish processors, are in direct competition with other companies in the fisheries sector of both within the United Kingdom as in other Member States, the measures at this stage appear to be State aid in the sense of Article 87 of the EC Treaty.
- (23) This seems even more to be confirmed by the fact that the authorities of the United Kingdom have continuously included these measures in their annual State aid report, which confirms the that also the national authorities have always considered the measures to be State aid rather than commercial activities.

##### 4.2. Legality

- (24) According to the United Kingdom, the two general schemes have been applied before the accession of the United Kingdom to the European Economic Community. However, the Commission notes that according to the provided information, the *Salmon Farming Loan Assistance* and *Loan scheme for fish processing* schemes were put in place only in 2000 and 1996 respectively. In any event, due to the absence of past records, the United Kingdom acknowledged that it is not able to provide evidence that the aid measures existed already before the United Kingdom joined the union and thus would have to be regarded as existing aids. In addition, the United Kingdom confirmed that the aid schemes have been changed over the years and that these changes have not been notified to the Commission in accordance with Article 88(3) of the EC Treaty [former Article 93(3)]. As a result, the aid measures have to be considered as new aid.
- (25) The United Kingdom has confirmed never to have notified the schemes to the Commission in accordance with Article 88(3) of the EC Treaty, under which Member State are obliged to inform the Commission of any plans to grant or alter aid. In this respect the United Kingdom has stated that its authorities were mistakenly convinced that the inclusion of the measures into the annual State aid inventory, yearly submitted to the Commission, would be sufficient to inform the Commission of the aid in question. It must be noted however that such reporting to the Commission can not be considered as notification of the aid as required under Article 88(3) EC.

#### 4.3. Compatibility of the aid

- (26) State aid can be declared compatible with the common market if it complies with one of the exceptions foreseen in the EC Treaty. As regards to State aid to the fisheries sector, State aid measures are deemed to be compatible with the common market if they comply with the conditions of Guidelines for the examination of State aid to fisheries and aquaculture applicable at the time the aid was granted <sup>(1)</sup>.
- (27) As no information is available about the individual loans, it cannot be established at this stage whether the loans have been granted for specific investments made by the companies concerned or whether they have been given as a general loan to improve the liquidity of the company. In the first case the loans must be regarded as to be investment aids, in the second case they are operating aid.
- (28) As far as operating aid is concerned, such aid, which is granted without imposing any obligations serving the objectives of the Common Fisheries Policy on the part of the recipients and which is intended to improve the situation of the undertakings and increase their business liquidity, is according to all Guidelines incompatible with the common market.
- (29) As far as the loans could be deemed to be aid for investments made by the recipients different conditions apply for both schemes concerned:

##### *Salmon Farming Loan Assistance*

- (30) Fish farming loans have been granted from 2000 — 2003 and the aid thus needs to be assessed under the Guidelines of 1997 and 2001. For the compatibility of aid to aquaculture those Guidelines make reference to Regulation (EC) No 3699/93 <sup>(2)</sup> and Regulation (EC) No 2792/1999 <sup>(3)</sup> respectively.
- (31) According to Regulation (EC) No 3699/93 aid to aquaculture may involve physical investments in the construction, equipping, expansion and modernisation of aquaculture installations and concerning projects to demonstrate, on a scale approaching that of normal productive investments, the technical and economic viability of farming species not yet commercially exploited in the aquaculture sector or innovative farming techniques, provided that they are based on successful research work. Aid may be granted up to 60 % of the eligible costs.

<sup>(1)</sup> OJ C 260, 17.9.1994, p. 3; OJ C 100, 27.3.1997, p. 12 and OJ C 19, 20.1.2001, p. 7.

<sup>(2)</sup> Council Regulation (EC) 3699/93 of 21 December 1993 laying down the criteria and arrangements regarding Community structural assistance in the fisheries and aquaculture sector and the processing and the marketing of its products (OJ L 346, 31.12.1993, p. 1).

<sup>(3)</sup> Council Regulation (EC) No 2792/1999 of 17 December 1999 laying down the detailed rules and arrangements regarding Community structural assistance in the fisheries sector (OJ L 337, 30.12.1999, p. 10), as last amended by Regulation (EC) No 485/2005 (OJ L 81, 30.3.2005, p. 1.)

- (32) As from 1 July 2001 Member States were to apply the 2001 Guidelines to all existing aid schemes and thus from that date the conditions of Regulation (EC) No 2792/1999 had to be applied to the existing schemes. According to this Regulation aid may be granted for aquaculture investments provided that the promoters of intensive fish-farming projects shall forward the information provided for in the Annex IV to Directive 85/337/EEC to the management authority together with their application for public aid. The management authority shall decide whether the project must be submitted for assessment under Articles 5 and 10 of that Directive. The costs for this assessment shall be eligible for assistance. Aid may be granted up to 60 % of the eligible costs.
- (33) From the information available to the Commission, the Commission is at this stage unable to establish whether the conditions of Regulation (EC) No 3699/93 and Regulation (EC) No 2792/1999 have been complied with. As specific information on the types of investments for which the loans have been granted and calculations with regard to the compatibility with the aid rate are lacking, the Commission therefore at this stage has serious doubts on the compatibility of the Salmon Farming Loan Assistance Scheme with the conditions of the 1997 and 2001 Guidelines.

##### *Loan scheme for fish processing*

- (34) As regards the loans to the processing sector, these aids have been granted between 1996 and 2002 and thus need to be assessed under the 1994, 1997 and 2001 Guidelines.
- (35) According to point 2.3 of the 1994, 1997 and 2001 Guidelines aid for investments in the processing and marketing of fishery products may be regarded compatible with the common market provided that they comply with the relevant conditions laid down in the respective regulations for the structural fund for fisheries (Regulations (EC) No 3699/93 and (EC) No 2792/1999).
- (36) According to both Article 11 and point 2.4 Annex III of Regulation (EC) No 3699/93 and Article 13 and point 2.4. of Annex III of Regulation (EC) No 2792/1999 eligible investments shall relate in particular to the construction and acquisition of buildings and installation, the acquisition of new equipment and installations needed for the time of landing and the marketing of fishery and aquaculture products between the time of landing and the end-product stage and the application of new technologies intended in particular to improve competitiveness.
- (37) Investments shall not be eligible for assistance when they concern fishery and aquaculture products intended to be used and processed for purposes other than human consumption, with the exemption of investments exclusively for the handling, processing and marketing of fishery and aquaculture wastes. Aid may be granted up to 60 % of the eligible costs.

(38) From the information available to the Commission, the Commission is at this stage unable to establish whether the conditions of Regulation (EC) No 3699/93 and Regulation (EC) No 2792/1999 have been complied with. As specific information on the types of investments for which the loans have been granted and calculations with regard to the compatibility with the aid rate are lacking, the Commission therefore at this stage has serious doubts on the compatibility of the Loan scheme for fish processing with the conditions of the 1994, 1997 and 2001 Guidelines.

#### 5. DECISION

(39) The Commission observes that there exist, at this stage of the preliminary examination, as provided for by Article 6 of Council Regulation (EC) No 659/1999 of 22 March 1999 laying down detailed rules for the application of Article 88 of the EC Treaty, serious doubts on the compatibility of these aid schemes with the Guidelines for the examination of State aid to Fisheries and aquaculture and, therefore, with the EC Treaty.

(40) In the light of the foregoing conditions, the Commission, acting under the procedure laid down in Article 88 (2) of the EC Treaty and Article 6 of Regulation (EC) No

659/1999, requests the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to submit its comments and to provide all such information as may help to assess the aid scheme, within one month of the date of receipt of this letter. It requests your authorities to forward a copy of this letter to the recipients of the aid immediately.

(41) The Commission wishes to remind the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland that Article 88 (3) of the EC Treaty has suspensory effect and would draw your attention to Article 14 of Council Regulation (EC) No 659/1999, which provides that all unlawful aid may be recovered from the recipient.

(42) The Commission warns the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland that it will inform interested parties by publishing this letter and a meaningful summary of it in the *Official Journal of the European Union*. It will also inform interested parties in the EFTA countries which are signatories to the EEA Agreement, by publication of a notice in the EEA Supplement to the *Official Journal of the European Union* and will inform the EFTA Surveillance Authority by sending a copy of this letter. All such interested parties will be invited to submit their comments within one month of the date of such publication.»

**Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 <sup>(1)</sup> — Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale: Irlanda**

(2006/C 292/05)

**N 374/2006 — IRLANDA**

**carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 1.1.2007-31.12.2013**

(Approvato dalla Commissione il 24.10.2006)

(REGIONE NUTS II) (REGIONE NUTS III)	Massimale per gli aiuti regionali agli investimenti <sup>(1)</sup> (applicabile alle grandi imprese)	
<b>1. Regioni ammissibili agli aiuti a favore delle regioni a sviluppo economico ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE</b>		
	1.1.2007-31.12.2010	1.1.2011-31.12.2013
IE01 Border, Midland e Western	30 %	15 %
<b>2. Regioni ammissibili agli aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE per l'intero periodo 2007-2013</b>		
IE024 SOUTH-EAST (IRL)	10 %	
IE025 SOUTH-WEST (IRL) Le isole di: Bear, Cape Clear, Dursey, Heir, Long, Sherkin, Whiddy	10 %	
<b>3. Regioni ammissibili agli aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE per l'intero periodo 2007-2013 per aiuti con tasso più elevato destinati unicamente alle PMI</b>		
	Massimale di base <sup>(2)</sup>	
IE023 MID-WEST Le contee (LAU1) di IE023 3 01 Clare IE023 3 02 e 03 Limerick IE023 3 04 North Tipperary	10 %	
IE025 SOUTH-WEST (IRL) La contea (LAU1) di IE025 5 03 Kerry, e The Cork Urban Regeneration Area: i collegi elettorali (LAU2) di Knockrea B, City Hall B, St. Patrick's A, Montenotte A, Montenotte B, Mayfield, The Glen A, Tivoli A, Tivoli B (parte a sud della linea ferroviaria), Mahon A e Mahon B	10 %	

<sup>(1)</sup> GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13

(REGIONE NUTS II) (REGIONE NUTS III)	Massimale per gli aiuti regionali agli investimenti <sup>(1)</sup> (applicabile alle grandi imprese)
<b>4. Regioni ammissibili a copertura transitoria ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE per il periodo 1.1.2007-31.12.2008</b>	
IE023 MID-WEST La contea (LAU1) di IE023 3 01 Clare IE023 3 02 e 03 Limerick IE023 3 04 North Tipperary	10 %
IE025 SOUTH-WEST (IRL) Le contee di IE025 5 03 Kerry IE025 5 01 e 02 Cork	10 %

(1) Per progetti di investimento con spesa ammissibile che non supera l'importo di 50 milioni di EUR, questo massimale è maggiorato di 10 punti percentuali per le piccole e medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese quali definite nella raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione di microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Per quanto riguarda i grandi progetti di investimento con spesa ammissibile che supera l'importo di 50 milioni di EUR, questo massimale è corretto conformemente al disposto del paragrafo 67 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013.

(2) Questo importo è maggiorato di 10 punti percentuali per medie imprese e 20 punti percentuali per le piccole imprese quali definite nella Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Non può essere concesso alcun aiuto a progetti di investimento con spesa ammissibile superiore a 25 milioni di EUR.

**Informazioni sintetiche sugli aiuti di Stato concessi in conformità del regolamento (CE) n. 1595/2004 della Commissione dell'8 settembre 2004, relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca**

(2006/C 292/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

**Note esplicative:**

regime di aiuti alle pmi finanziato integralmente dalla comunità autonoma di castiglia e león a norma del regolamento (ce) n. 1595/2004

**Stato membro:** Regno di spagna

**Aiuto N.:** XF 3/06

**Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto individuale:** linea 13: aiuti alle pmi attive nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura

**Base giuridica:**

- Proyecto de orden de la Consejería de agricultura y ganadería por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a la transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación en Castilla y León.
- Proyecto de orden de la Consejería de agricultura y ganadería por la que se convocan las subvenciones a la transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación en Castilla y León.

**Spesa annua prevista nel quadro del regime o importo annuo totale concesso alla società.:**

- spesa annua prevista per questo regime di aiuti: 10 milioni di EUR
- tutte le concessioni di aiuto saranno decise nel periodo tra aprile e dicembre 2006
- gli aiuti saranno versati tra il 2006 e il 2008

**Intensità massima dell'aiuto:** 35 % delle spese lorde ammissibili

**Data di applicazione:** 17 aprile 2006

**Durata del regime o dell'aiuto individuale:** potranno essere concesse sovvenzioni nel quadro del presente regime fino al dicembre 2006

**Obiettivo dell'aiuto:**

- contribuire allo sviluppo dell'industria specializzata nella trasformazione e/o nella commercializzazione di prodotti della pesca e/o dell'acquacoltura
- contribuire allo sviluppo regionale
- il presente regime di aiuti si avvale dell'articolo 8 del regolamento (ce) n. 1595/2004.

**spese ammissibili:** Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2792/1999, il presente regime deve limitarsi al settore della trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, sovvenzionando esclusivamente progetti che contribuiscano a un miglioramento strutturale durevole e presentino garanzie sufficienti di fattibilità tecnica e redditività economica ed evitando il rischio di creare capacità di produzione eccedentarie.

Conformemente ai punti 2.0 e 2.4 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 2792/1999:

- a) i progetti concernenti le imprese possono riguardare investimenti materiali destinati alla produzione e alla gestione (costruzione, ampliamento, attrezzatura e ammodernamento degli impianti);
- b) sono altresì ammissibili gli investimenti materiali volti a migliorare le condizioni di igiene o di salute dell'uomo o degli animali e la qualità dei prodotti o a ridurre i danni all'ambiente e, se del caso, ad aumentare la produzione stessa;
- c) il trasferimento di proprietà di un'azienda non dà diritto ad un aiuto comunitario.

Ai fini del presente regime, per «trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura» si intende l'intera serie di operazioni di manutenzione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco o della pesca e la fase del prodotto finale.

Non sono ammissibili gli investimenti riguardanti:

- i prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano, salvo qualora si tratti d'investimenti concernenti esclusivamente il trattamento, la trasformazione e la commercializzazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

— il commercio al dettaglio.

Sono ammissibili gli investimenti riguardanti:

- a) la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento dei beni immobili;
- b) l'acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici (software);
- c) le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze, fino ad un massimo del 12 % della spesa di cui alle precedenti lettere a) e b).

**Settore o settori interessati:** settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

**Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:**

Consejería de Agricultura y Ganadería  
Calle Rigoberto Cortejoso n° 14  
E-47014 Valladolid

**Sito Internet:** <http://www.jcyl.es/industriasagrarias>

**Altre informazioni:**

1. finanziamento del regime di aiuti

Il presente regime di aiuti è finanziato esclusivamente con fondi della Comunità autonoma di Castiglia e León.

2. limiti degli aiuti

In applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1595/2004, nell'ambito del presente regime di aiuti non verranno concessi incentivi a progetti concreti che superino i due milioni di euro di spese ammissibili o il cui importo di aiuto sia superiore a un milione di euro per beneficiario.

3. cumulo degli aiuti

a) Le sovvenzioni concesse nell'ambito del presente regime di aiuti non sono cumulabili con quelle cofinanziate dallo SFOP o da altri Fondi strutturali dell'Unione europea.

b) Le sovvenzioni concesse nell'ambito del presente regime di aiuti sono cumulabili con altri aiuti di Stato a condizione che l'importo cumulato totale:

- i) espresso in termini lordi, sia inferiore al 60 % delle spese ammissibili;
- ii) non superi i limiti fissati al precedente punto «2.- limiti degli aiuti».

4. beneficiari degli aiuti

potranno beneficiare del presente regime di aiuti esclusivamente le aziende che rientrino nelle definizioni di microimprese e di piccole e medie imprese (pmi) fornite nella raccomandazione della commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese e delle piccole e medie imprese (notificata con il numero c(2003) 1422) (2003/361/ce). La suddetta raccomandazione è inclusa nell'allegato i del regolamento (ce) n. 70/2001 della commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato ce agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese.

5. registro degli aiuti

Tutte le domande di aiuto presentate nell'ambito del presente regime di aiuti, così come, se del caso, tutte le concessioni di sovvenzioni e pagamenti che vengano approvate, saranno iscritte nel Registro degli aiuti della Comunità di Castiglia e León.

**Notifica preventiva di una concentrazione**  
**(Caso n. COMP/M.4459 —Rettig Capital/Ahlström Capital/Nordkalk)**  
**Caso ammissibile alla procedura semplificata**

(2006/C 292/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 24.11.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 e a seguito di un rinvio in conformità con l'articolo 4(5) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Con tale operazione le imprese Ahlström Capital Oy («Ahlström Capital», Finlandia) e Rettig Capital Oy («Rettig Capital», Finland), appartenente al gruppo Rettig Group («Rettig») acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'impresa Nordkalk Oyj («Nordkalk», Finlandia) mediante acquisto di azioni o quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per Ahlström Capital: fondo di investimenti,
- per Rettig Capital: fondo di investimenti,
- per Rettig: riscaldamento idraulico ed elettronico e limitizzazione degli ambienti interni; proprietà; spedizioni marittime,
- per Nordkalk: produzione di prodotti a base di calcare.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 <sup>(2)</sup> del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4459 —Rettig Capital/Ahlström Capital/Nordkalk, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
J-70  
B-1049 Bruxelles/Brussel

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.

## III

*(Informazioni)*

## COMMISSIONE

**Media 2007 — Sviluppo, distribuzione e promozione****Invito condizionato a presentare proposte eacea — N. 11/06****Misure di sostegno alla promozione e all'accesso al mercato**

(2006/C 292/08)

**Clausola precauzionale**

La proposta della Commissione relativa al programma MEDIA non è stata ancora ufficialmente adottata dal legislatore europeo. La Commissione ha tuttavia deciso di pubblicare questo invito a presentare proposte per consentire un'attuazione rapida del programma dopo l'adozione, che dovrebbe avvenire in tempi brevi, della sua base giuridica da parte del legislatore europeo e permettere ai beneficiari potenziali dei finanziamenti comunitari di preparare al più presto le loro proposte.

Il presente invito a presentare proposte non costituisce un impegno dal punto di vista giuridico per la Commissione. Potrà infatti essere annullato e potranno essere pubblicati altri bandi di natura diversa e con scadenze di presentazione consone in caso di modifiche sostanziali apportate alla base giuridica dal legislatore europeo.

Più in generale, l'attuazione nel 2007 degli inviti a presentare proposte è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni, la cui realizzazione non dipende dalla Commissione:

- adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del testo finale della base giuridica che istituisce il programma senza modifiche sostanziali;
- adozione del programma di lavoro annuale relativo al programma MEDIA e degli orientamenti generali di attuazione, nonché dei criteri e delle procedure di selezione, dopo la nomina del comitato responsabile del programma;
- adozione del bilancio 2007 dell'Unione europea da parte dell'autorità di bilancio.

**1. Obiettivi e descrizione**

Il presente invito a presentare proposte si basa sulla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma pluriennale unico per azioni comunitarie nel settore audiovisivo per il periodo 2007-2013.

Tra gli obiettivi della summenzionata decisione del Consiglio figurano i seguenti:

- facilitare e incentivare la promozione e la circolazione di opere audiovisive e cinematografiche europee nel quadro di manifestazioni commerciali, di mercati professionali, nonché di festival di programmi audiovisivi in Europa e nel mondo, nella misura in cui tali manifestazioni possono svolgere un ruolo importante per la promozione delle opere europee e per la messa in rete dei professionisti;
- incentivare la messa in rete degli operatori europei, sostenendo azioni comuni intraprese sul mercato europeo e internazionale da organismi nazionali di promozione pubblici o privati;

## 2. Candidati ammissibili

Il presente invito è destinato alle imprese europee le cui attività contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del programma MEDIA, secondo quanto indicato nella decisione del Consiglio.

Il presente invito si rivolge a organismi europei stabiliti in uno dei paesi membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo partecipanti al programma MEDIA 2007 (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) nonché in Svizzera, fatta salva la conclusione di un nuovo accordo di cooperazione con questo paese nel quadro del programma MEDIA.

## 3. Bilancio e durata dei progetti

La dotazione massima disponibile nel quadro del presente invito a presentare proposte ammonta a 2 000 000 EUR, compatibilmente con gli stanziamenti disponibili a titolo dell'esercizio 2007.

Il sostegno finanziario della Commissione non può superare il 50 % del totale dei costi eligibili.

Le attività devono iniziare obbligatoriamente tra il 1.6.2007 e il 31.12.2007. Le attività devono terminare obbligatoriamente entro il 31.12.2007.

La durata massima dei progetti è di 6 mesi.

## 4. Scadenza

Le richieste devono essere inviate all'Agenzia esecutiva (EACEA) entro e non oltre il **15.1.2007**.

## 5. Informazioni complete

Il testo completo dell'invito a presentare proposte nonché il modulo di candidatura si trovano all'indirizzo seguente: [http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/media/promo\\_en.html](http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/media/promo_en.html). Le richieste devono rispettare rigorosamente le prescrizioni del testo completo e vanno inoltrate utilizzando l'apposito modulo.

---

**F-Béziers: Esercizio di servizi aerei di linea****Esercizio di servizi aerei di linea tra Béziers e Parigi (Orly)****Bando di gara pubblicato dalla Francia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio ai fini di una concessione di servizio pubblico**

(2006/C 292/09)

1. **Introduzione:** In applicazione delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, la Francia ha imposto oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Béziers (Béziers Vias) e Parigi (Orly). Le norme prescritte dagli oneri di servizio pubblico sono state pubblicate con il riferimento C 291 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 30.11.2006.
2. **Ente appaltante:** Chambre de commerce et d'industrie de Béziers Saint-Pons (Camera di commercio e dell'industria di Béziers Saint-Pons), direction générale, 26, allées Paul Riquet, BP 371, F-34504 Béziers Cedex. Tél. (33) 4 67 80 98 08. Fax (33) 4 67 80 98 98.
3. **Oggetto della consultazione:** Fornire, a decorrere al più presto dall'inizio della stagione estiva IATA 2007, servizi aerei di linea nel rispetto degli oneri di servizio pubblico pubblicati con il riferimento C 291 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 30.11.2006.
4. **Caratteristiche principali del contratto:** Contratto di concessione di servizio pubblico stipulato fra il vettore, la Camera di commercio e dell'industria di Béziers Saint-Pons e lo Stato, ai sensi dell'articolo 8 del decreto n. 2005-473 del 16.5.2005 relativo alle norme di attribuzione di corrispettivi finanziari da parte dello Stato.
5. **Durata del contratto:** La durata del contratto (convenzione di concessione di servizio pubblico) è di 3 anni, a decorrere al più presto dall'inizio della stagione estiva IATA 2007.
6. **Partecipazione alla consultazione:** La gara è aperta a tutti i vettori aerei titolari di una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei.
7. **Procedura di aggiudicazione e criteri di selezione:** Il presente bando di gara è soggetto alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) e i), del regolamento (CEE) n. 2408/92, agli articoli L. 1411-1 e segg. del codice generale degli enti locali (Code général des collectivités territoriales) relativo alle concessioni di servizio pubblico, nonché ai relativi testi attuativi (in particolare il decreto n. 97-638 del 31.5.1997 relativo all'applicazione della legge n. 97-210 dell'11.3.1997 sull'inasprimento della lotta contro il lavoro illegale) e al decreto n. 2005-473 del 16.5.2005 relativo alle norme di attribuzione di corrispettivi finanziari da parte dello Stato, nonché ai relativi 3 decreti attuativi del 16.5.2005.

## 7-1. Documenti giustificativi

I candidati devono trasmettere un fascicolo di candidatura che contenga le seguenti informazioni:

- una lettera di candidatura, firmata dall'amministratore delegato o da un suo rappresentante, accompagnata dai documenti che lo abilitano alla firma;
- una memoria di presentazione dell'impresa, che illustri le capacità professionali e finanziarie del candidato nel settore del trasporto aereo, nonché eventuali referenze in materia; tale memoria dovrà consentire di valutare la capacità del candidato di garantire la continuità del servizio pubblico e la parità di trattamento degli utenti; il candidato può, se lo desidera, ispirarsi al modello di formulario DC5 utilizzato in materia di aggiudicazione di appalti pubblici;
- la cifra d'affari globale e la cifra d'affari relativa alle prestazioni in questione nel corso degli ultimi 3 anni o, se il candidato lo desidera, i bilanci e i conti profitti e perdite degli ultimi 3 esercizi; se il candidato non è in grado di trasmettere le suddette informazioni ne espone i motivi;

Il concessionario percepirà le entrate. La Camera di commercio e dell'industria di Béziers Saint-Pons e lo Stato gli verseranno un contributo pari alla differenza tra le spese effettivamente sostenute al netto delle tasse (IVA, tasse specifiche del trasporto aereo) per l'esercizio del servizio e le entrate commerciali al netto delle tasse (IVA, tasse specifiche del trasporto aereo) procurate da quest'ultimo, nei limiti del corrispettivo massimo al quale si è impegnato, con eventuale deduzione delle penali di cui all'articolo 9-4 del presente bando di gara.

- una nota metodologica su come il candidato intenda formulare la sua offerta in relazione al fascicolo di gara, nel caso in cui sia ammesso dalla CCI di Béziers Saint-Pons a presentare un'offerta; nella nota saranno precisati:
    - le risorse tecniche e umane che il candidato destinerà all'esercizio della rotta,
    - il numero, la qualifica e la destinazione del personale e, eventualmente, le assunzioni alle quali il candidato intenda procedere,
    - i tipi di aereo utilizzati e, eventualmente, la loro immatricolazione,
    - una copia della licenza di esercizio di vettore aereo dell'offerente,
    - se la licenza di esercizio è stata rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea diverso dalla Francia, l'offerente dovrà inoltre precisare i seguenti elementi:
      - indicazione dello Stato che ha rilasciato la licenza dei piloti,
      - diritto applicabile ai contratti di lavoro,
      - regime di affiliazione agli organismi di sicurezza sociale;
      - le disposizioni adottate per il rispetto degli articoli L.341-5 e degli articoli D.341-5 e segg. del codice del lavoro relativi alla trasferta temporanea dei dipendenti per lo svolgimento di una prestazione di servizi sul territorio nazionale;
  - i certificati o attestati sull'onore previsti dall'articolo 8 del decreto n. 97-638 del 31.5.1997 e dal decreto del 31.1.2003 adottato ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 del decreto precitato, che attestino la regolarità della situazione del candidato in materia di obblighi fiscali e sociali, in particolare per quanto riguarda:
    - l'imposta sulle società,
    - l'imposta sul valore aggiunto,
    - i contributi per la sicurezza sociale, per gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali e per gli assegni familiari,
    - la tassa sull'aviazione civile,
    - la tassa aeroportuale;
    - la tassa sull'inquinamento acustico aereo;
    - la tassa di solidarietà;

per i candidati di uno Stato membro dell'Unione europea diverso dalla Francia, dovranno essere rilasciati dalle amministrazioni e organismi del paese d'origine dei certificati o attestati equivalenti;
  - un attestato sull'onore di assenza di condanna iscritta nel bollettino n. 2 per le infrazioni di cui agli articoli L.324-9, L.324-10, L.341-6, L.125-1 e L.125-3 del codice del lavoro;
  - un attestato sull'onore e/o qualsiasi documento giustificativo del rispetto dell'obbligo di occupazione di lavoratori disabili di cui all'articolo L.323-1 del codice del lavoro;
  - un estratto K bis di iscrizione nel registro del commercio e delle società, o qualsiasi documento equivalente;
  - a norma dell'articolo 7, del regolamento (CEE) n. 2407/92 del 23.7.1992, un attestato di assicurazione rilasciato da non più di 3 mesi sulla responsabilità civile in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda passeggeri, bagagli, merci trasportate, posta e terzi, conforme al regolamento (CE) n. 785/2004 del 21.4.2004, in particolare all'articolo 4;
  - in caso di misura cautelare o di procedura concorsuale, una copia della o delle sentenze pronunciate a questo fine.
- 7-2. Modalità di esame delle candidature
- Le candidature verranno selezionate con riferimento ai seguenti criteri, enunciati all'articolo L.1411-1, comma 3, del codice generale degli enti territoriali:
- garanzie professionali e finanziarie dei candidati;
  - capacità di questi ultimi di garantire la continuità del servizio pubblico e la parità di trattamento degli utenti nel suddetto servizio;
  - rispetto da parte dei candidati dell'obbligo di occupazione di lavoratori disabili di cui all'articolo L.323-1 del codice del lavoro.
8. **Criteri di aggiudicazione dell'appalto:** I vettori la cui candidatura sarà stata accettata saranno successivamente invitati a presentare la loro offerta secondo le modalità precisate dal regolamento specifico del bando di gara di concessione di servizio pubblico che verrà quindi loro trasmesso.
- Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CEE) n. 2408/92, la selezione tra le offerte presentate verrà effettuata tenendo conto dell'adeguatezza del servizio offerto e in particolare delle tariffe e delle condizioni proposte agli utenti, nonché del costo del corrispettivo richiesto.
9. **Informazioni supplementari essenziali:**
- 9-1. Corrispettivo finanziario
- Le offerte devono indicare espressamente la somma massima richiesta a titolo di corrispettivo per l'esercizio del servizio nei 3 anni successivi, con ripartizione annuale. L'importo esatto del corrispettivo accordato viene determinato retroattivamente ogni anno, in funzione delle spese e delle entrate effettivamente generate dal servizio, nei limiti dell'importo indicato nell'offerta. Tale limite massimo può essere riveduto soltanto in caso di mutamento imprevedibile delle condizioni di esercizio.

I versamenti annuali sono effettuati mediante acconti e un conguaglio. Il versamento del saldo è effettuato previa approvazione dei conti del vettore relativi alla rotta in questione e previa verifica della prestazione del servizio alle condizioni previste al punto 9-2 infra.

In caso di risoluzione anticipata del contratto si applicano, con la massima tempestività, le disposizioni del punto 9-2 per consentire il versamento al vettore del saldo del corrispettivo finanziario dovuto, mentre il limite massimo di cui al primo comma, viene ridotto proporzionalmente alla durata effettiva del servizio.

#### 9-2. Verifica della prestazione del servizio e dei conti del vettore

La prestazione del servizio e la contabilità analitica del vettore riguardo alla rotta considerata sono esaminate almeno una volta l'anno, di concerto con il vettore.

#### 9-3 Modifica e risoluzione del contratto

Il vettore, qualora ritenga che un mutamento imprevedibile delle condizioni di esercizio giustifichi la revisione dell'importo massimo del corrispettivo finanziario, può presentare una richiesta motivata in tal senso alle altre parti firmatarie, le quali dovranno pronunciarsi entro un termine di 2 mesi. Il contratto può quindi essere modificato mediante clausola aggiuntiva.

Ciascuna delle parti firmatarie può recedere anticipatamente dal contratto soltanto con un preavviso di 6 mesi. In caso di grave inadempimento degli oneri di servizio pubblico da parte del vettore, si considera che quest'ultimo abbia esercitato il recesso senza preavviso qualora egli non riprenda il servizio in maniera conforme agli oneri di servizio pubblico, entro 1 mese dalla data della messa in mora.

#### 9-4 Penali o altre sanzioni finanziarie previste dal contratto

L'inosservanza, da parte del vettore, del preavviso di cui al punto 9-3 è sanzionata con un'ammenda amministrativa, a norma dell'articolo R.330-20 del codice francese dell'aviazione civile, oppure con una penale calcolata in base al numero di mesi di mancato preavviso e agli inadempimenti nel servizio durante l'anno considerato, senza comunque superare il corrispettivo finanziario massimo di cui al punto 9-1.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo R.330-20 del codice francese dell'aviazione civile, in caso di inadempimento parziale degli oneri di servizio pubblico il corrispettivo massimo previsto al punto 9-1 viene debitamente ridotto.

Tali riduzioni tengono conto, eventualmente, del numero di voli annullati per ragioni imputabili al vettore, del numero di voli effettuati con una capacità inferiore a quella prevista e del numero di voli effettuati senza rispettare gli oneri di servizio pubblico in materia di scali o di tariffe applicate.

10. **Presentazione delle candidature:** Il fascicolo di candidatura deve essere redatto in francese. Se necessario, gli offerenti devono tradurre in francese i documenti rilasciati da autorità pubbliche e redatti in una altra lingua ufficiale dell'Unione europea.

Gli offerenti possono inoltre allegare alla versione francese una versione redatta in un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea, che non fa fede.

I fascicoli di candidatura, il cui contenuto è precisato all'articolo 7-1 supra, devono pervenire entro il lunedì 8.1.2007 (12:00) ora locale, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, recante la dicitura «Ne pas ouvrir: candidatures OSP Aéroport Béziers Vias», ove fa fede la data dell'avviso di ricevimento o tramite consegna brevi manu con ricevuta, al seguente indirizzo:

Chambre de commerce et d'industrie de Béziers Saint-Pons, direction générale, 26, allées Paul Riquet, BP 371, F-34504 Béziers Cedex. Tél. (33) 4 67 80 98 08. Fax (33) 4 67 80 98 98.

11. **Fase successiva del procedimento:** La camera di commercio e dell'industria di Béziers Saint-Pons invierà ai candidati selezionati, non oltre giovedì 11.1.2007, un fascicolo di gara contenente in particolare un regolamento, un disciplinare e un progetto di convenzione di concessione di servizio pubblico.

I candidati selezionati dovranno presentare la loro offerta non oltre lunedì 1° febbraio, entro le ore 12,00 (ora locale).

L'offerta impegnerà il candidato per un periodo di 280 giorni a decorrere dalla sua presentazione.

12. **Validità del bando di gara:** Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92, la validità del presente bando di gara è subordinata alla condizione che nessun vettore comunitario presenti, entro il 25.2.2007, un programma per l'esercizio del collegamento in questione a decorrere dall'inizio della stagione estiva IATA 2007, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza ricevere alcun corrispettivo finanziario.
13. **Domande di informazioni supplementari:** Per ottenere le informazioni che ritengono necessarie, i candidati possono rivolgersi alla Direzione generale, all'indirizzo menzionato sopra al punto 2, esclusivamente mediante lettera o fax.